

Newsletter: marzo 2014

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 32

Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

(G.U. 18-3-2014 n.64)

Con il D.Lvo. n. 32 del 4 marzo 2014 si è data attuazione alla Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali del 20 ottobre 2010, il cui termine per il recepimento era scaduto il 27 ottobre 2013.

Si tratta della prima Direttiva sui diritti della difesa in ambito europeo, a cui hanno fatto seguito la Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali del 22 maggio 2012 (il cui termine di recepimento scadrà il 2/06/2014) e, infine, la recente Direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari del 22 ottobre 2013 (il cui termine di recepimento scadrà il 27/11/2016).

Il diritto all'interprete e alla traduzione costituisce un "super diritto" pregiudiziale a tutti gli altri, in quanto solo la comprensione degli atti del processo consente di esercitare gli altri diritti.

Le modifiche si incentrano sull'art. 143 c.p.p. (Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali), dove si prevede il diritto all'assistenza gratuita di un interprete sia nei rapporti tra l'indagato o l'imputato e l'autorità procedente, sia nelle relazioni con il difensore, prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento. Si introduce poi il diritto alla traduzione scritta, entro un termine congruo, tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di

condanna. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

Infine, viene aggiunta una nuova disposizione all'articolo 104 c.p.p., secondo cui l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore.

Leggi online.

LOTTA ALLA CORRUZIONE

Relazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo sulla lotta alla corruzione.

Il documento in oggetto costituisce il primo report della Commissione sulla lotta alla corruzione. Esso si compone di una parte generale, in cui vengono riassunte le politiche generali sul tema, nonché di una parte speciale in cui la Commissione analizza i profili di ogni singolo Stato membro.

Quanto alla parte generale, viene ribadita l'importanza della lotta alla corruzione che, anche in seguito all'attuale crisi economica, viene realizzata – secondo quelli che sono i dati emersi anche da un sondaggio sul tema (Eurobarometro) – sempre più frequentemente e, soprattutto, esiste in tutti i Paesi europei comportando per l'economia un costo stimato in 120 miliardi di euro annui.

Con riferimento alla lotta al fenomeno, la Commissione osserva che sono state adottate alcune misure al fine di combattere la corruzione, ma che il contrasto alla stessa varia attualmente da Stato a Stato e che ciò comporta una diversità e non uniformità del contrasto.

La Commissione segnala altresì che occorre impegnarsi maggiormente per combattere il fenomeno, in particolare per aumentare la funzionalità dei Tribunali e per garantire la protezione dei denuncianti. A tal fine, un primo passo necessario può essere costituito dalla garanzia di una maggiore trasparenza nell'assegnazione degli appalti, che costituiscono un settore estremamente esposto al rischio corruttivo.

Quale linea generale per il futuro, viene suggerita la necessità di stimolare la politica dei singoli Paesi ad impegnarsi per fronteggiare il fenomeno e di definire le modalità di sostegno dell'Unione europea. A questo fine, la Commissione osserva che provvederà a relazionare nuovamente sulla questione alla conclusione del prossimo biennio.

RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE CHE IRROGANO PENE DETENTIVE, SANZIONI SOSTITUTIVE, MISURE ALTERNATIVE

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione da parte degli Stati membri delle decisioni quadro 2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI relative al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, delle decisioni di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione cautelare.

La Commissione Europea, in data 5 febbraio 2014, ha pubblicato una relazione sullo stato di attuazione da parte degli Stati Membri delle decisioni quadro, adottate tra il 2008 e il 2009 (2008/909/GAI, 2008/947/GAI e 2009/829/GAI), al fine di garantire che gli imputati, che non siano residenti nello Stato dove si svolge il processo, non vengano trattati in maniera differente rispetto ai cittadini del Paese in cui si celebra il procedimento penale.

Dopo aver evidenziato il carattere di complementarietà delle decisioni quadro sopra indicate, la Commissione sottolinea che per sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti i cittadini dell'Unione, sancito dall'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, è indispensabile che gli Stati membri recepiscano correttamente gli strumenti approvati all'unanimità. L'attuale mancato riconoscimento delle decisioni quadro da parte di tutti gli Stati membri ostacola, infatti, gravemente l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nel settore della giustizia penale, tradendo le aspettative legittime dei cittadini dell'Unione, che sono privati di uno strumento prezioso per ridurre l'impatto negativo sulla loro vita, derivante dal fatto di essere indagati o imputati in un altro Stato membro.

Al fine di evitare conflitti che possono nuocere al funzionamento delle decisioni quadro, la Commissione ritiene che sia indispensabile garantire il giusto equilibrio tra la pena originariamente irrogata e le tradizioni giuridiche degli Stati membri: la decisione del giudice dello Stato di emissione, infatti, dovrebbe essere rispettata e, di norma, non dovrebbe essere rivista, né modificata dallo Stato di esecuzione. Soltanto qualora la durata o la natura della pena sia incompatibile con il diritto nazionale dello Stato di esecuzione, la pena potrà essere modificata, ma mai aggravata. Vengono, inoltre, fornite disposizioni sulla liberazione anticipata e sul trasferimento della persona ai fini dell'esecuzione.

La Commissione esorta, infine, tutti gli Stati membri, che non hanno ancora provveduto, ad adottare tempestivamente le misure per recepire le decisioni quadro e invita gli Stati membri, che le hanno recepite in maniera non corretta, a rivedere la legislazione attuativa per allinearla alle predette disposizioni,

minacciando, qualora fossero ancora inadempienti al 1 dicembre 2014, severe procedure di infrazione.

Leggi online.

ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

Relazione semestrale del Consiglio sull'attuazione della strategia della UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2013/II).

Nella Relazione in oggetto il Consiglio osserva, anzitutto, che la politica atta a sconfiggere la creazione e l'impiego delle armi di distruzione di massa deve essere fondata in primo luogo sul multilateralismo, che comprende la promozione dell'universalità dei Trattati, delle Convenzioni e degli altri strumenti internazionali, mediante l'azione diplomatica e l'assistenza finanziaria a Paesi terzi e ad organizzazioni internazionali.

Inoltre, il contrasto alla proliferazione di tali arme deve muovere dalla stretta cooperazione con i partner dell'Unione e con altri Paesi terzi, al fine di ottenere una convergenza globale di visioni.

Dopo aver dato atto dei provvedimenti adottati allo scopo di fronteggiare la diffusione degli armi di distruzione di massa – con riferimento, in particolare, alle armi nucleari, chimiche, biologiche, missilistiche e radiologiche, anche mediante l'organizzazione di un pregnante controllo sulle esportazioni – il Consiglio osserva che per il futuro l'Unione deve sfruttare a tal fine tutti gli strumenti e relazioni finanziarie disponibili per ottimizzare l'impatto delle attività svolte.

Leggi online.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

In data 5 febbraio 2013, la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In pari data è stata altresì accolta la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Entrambe le proposte

sono state poi successivamente trasmesse al Garante europeo della protezione dei dati, ai fini della consultazione.

In particolare, il Garante europeo della protezione dei dati, dopo aver approfondito gli obiettivi e l'ambito di applicazione delle proposte, conclude riconoscendo l'importanza delle politiche antiriciclaggio per la reputazione dei sistemi economici e finanziari degli Stati membri e, al contempo, sottolineando che "la finalità legittima di garantire la trasparenza delle fonti dei pagamenti, dei depositi e dei trasferimenti di fondi ai fini di contrastare il terrorismo e il riciclaggio di denaro deve essere necessariamente perseguita assicurando la conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati".

Il Garante si sofferma, infine, anche sugli aspetti che si devono affrontare ed approfondire, raccomandando, ad esempio, "di inserire un riferimento esplicito alla legislazione vigente nell'UE in materia di protezione dei dati in una disposizione sostanziale e dedicata", ovvero "di introdurre nella proposta di direttiva una definizione di «autorità competenti» e di «UIF (Unità di informazione finanziaria)»".

TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE

Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE.

Il Regolamento in commento istituisce, per l'arco temporale 2014-2020, un nuovo programma di fondi per la realizzazione di azioni formative ed informative in chiave comparatistica volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante una lotta alla frode, alla corruzione e ad altri illeciti lesivi delle finanze della UE quali ad esempio il contrabbando (in particolare quello di sigarette). All'interno del documento vengono rilevati i risultati positivi ottenuti mediante la precedente azione (programma Hercule II) e vengono individuati gli obiettivi del nuovo programma che si individuano in generale, oltre alla lotta agli illeciti che ledono le finanze dell'Unione, nel rafforzamento della cooperazione tra le autorità degli Stati membri e nella creazione di una formazione comune tra le autorità amministrative degli stessi al fine di innalzare la qualità del contrasto ai fenomeni di frode. Dopo avere individuato gli organismi che saranno ammessi al finanziamento negli organi pubblici o privati senza scopo di lucro, il Regolamento evidenzia le azioni ammissibili che vengono individuate in quelle che realizzano gli obiettivi indicati all'interno dell'atto.